

Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 9 del 07/04/2014

OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio autobus con conducente

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di aprile, alle ore 18,00 nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

N°	Cognome e Nome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
1	CAMASTRA Giovanni Gino	Sindaco-Presidente	X	
2	VISCOMI Agostino	Consigliere		X
3	VALEA Raffaele	Consigliere	X	
4	PUCCIO Giovanni	Consigliere	X	
5	RUSSO Gregorio	Consigliere		X
6	PROCOPIO Salvatore	Consigliere	X	
7	ALTILIA Emanuela	Consigliere	X	
8	TRIVOLO Giuseppe	Consigliere		X
9	RUSSO Fernando Antonio	Consigliere		X
10	VISCOMI Antonio	Consigliere	X	
11	RANIERI Vincenzo	Consigliere		X
12	MURACA Angelo	Consigliere		X
13	LAPORTA Tommaso	Consigliere		X
14	ALTILIA Giuseppe Carmelo	Consigliere		X
15	AIELLO Salvatore	Consigliere		X
16	VALEA Salvatore	Consigliere		X
17	VISCOMI Rocco	Consigliere		X
TOTALE	Assegnati: 17	In carica: 17	6	11

Assiste il Segretario Comunale Avv. FERRUCCI GIUSEPPINA.

Il Signor CAMASTRA GIOVANNI GINO nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario procedere all'approvazione di un "Regolamento comunale per l'attività di noleggio autobus con conducente", in quanto il predetto servizio risulta attualmente privo di ogni regolamentazione;

che in particolare si rende necessario disciplinare la materia de qua all'interno del quadro normativo delineato nel tempo dal legislatore e dunque in particolare alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218, recante: disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: Nuovo codice della Strada;

Visto ed esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto e che, si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il predetto schema risulta conforme ai principi sanciti dalle leggi nazionali e regionali;

Acquisito il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di approvare, per quanto in premessa, il Regolamento comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente composto da n. 23 articoli, nel testo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che dall'entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni diversa precedente norma regolamentare in materia;

Di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, ai sensi del vigente Regolamento.



COMUNE DI BOTTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS

CON CONDUCENTE

– Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del



INDICE

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni del servizio
- Art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus
- Art. 5 Ambiti operativi e territoriali per lo svolgimento del servizio
- Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 Impedimenti oggettivi
- Art. 8 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 9 Presentazione delle domande
- Art. 10 Validità delle autorizzazioni
- Art. 11 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 12 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 13 Trasporto portatori di handicap
- Art. 14 Controllo dei veicoli
- Art. 15 Vigilanza
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 18 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 19 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 20 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 21 Abrogazione di norme precedenti
- Art. 22 Entrata in vigore
- Art. 23 Norma transitoria



Art. 1


Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare l'attività di trasporto di persone effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente.

Art. 2

Normativa di riferimento

2. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
 - a) Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
 - b) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada)
 - c) Decreto del Ministro dei Trasporti 23 maggio 2012, n. 12374 (Disposizione tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni da rispettare per esercitare l'attività di autotrasportatore su strada)
 - d) Decreto del Ministro dei Trasporti 25 gennaio 2012, (Disposizione applicative dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291, per il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009)
 - e) Decreto del Ministro dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291 (Disposizione tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni da rispettare per esercitare l'attività di autotrasportatore su strada)
 - f) Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
 - g) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - h) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);



Art.3


Definizioni del servizio

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Per «professione di trasportatore di persone su strada», si intende la professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto.
3. Per "impresa" si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla Pubblica Amministrazione.
4. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada, (veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).
5. Ai fini del presente regolamento il servizio di N.C.C. è considerato come servizio privato di interesse pubblico integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus.
6. Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
7. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari prestabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus

1. L'esercizio del servizio di N. C. C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata alle imprese esercenti il servizio di N.C.C. in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, così come regolato dalla vigente normativa in materia.

- 
4. L'autorizzazione comunale dovrà riportare il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo a ciò destinato ed il luogo di rimessa dello stesso. La stessa autorizzazione dovrà essere restituita in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.
 5. L'autorizzazione comunale, deve essere sempre presente sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.
 6. Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.
 7. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dal presente regolamento, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 2.


Art. 5

Ambiti operativi e territoriali per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazione di N. C. C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea.
2. I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art. 87, comma 1 del codice della strada.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto con l'utente stesso.

Art.6

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni




1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia tra cui l'iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada).
 - b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;
 - d) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione (ex art. 94 Codice della Strada);
 - f) avere la disponibilità della rimessa ed una sede dell'impresa nel Comune di Botricello.
2. La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idoneo allo stazionamento del veicolo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso il Comune può procedere ad accertamenti d'ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7.
4. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000.
5. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca della stessa.

Art. 7

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:


- 
- a) l' essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti norme:
 - D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modifiche e/o integrazioni;
 - Legge 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e successive modifiche e/o integrazioni;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvo i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere comprovati da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00.
3. La documentazione originale e valida ad ogni effetto di legge, comprovante il possesso dei requisiti e la mancanza degli impedimenti previsti, dovrà essere presentata al Comune ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di apposita domanda indirizzata al Comune, fino a copertura del numero degli autobus per N.C.C. previsti, determinati ai sensi del successivo comma.
2. Il numero degli autobus destinati al servizio N.C.C. è stabilito da successiva delibera della Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale



3. Competente al rilascio delle autorizzazioni N.C.C. è il Dirigente responsabile del settore.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nella domanda devono essere indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa rappresentata.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni).
3. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il servizio di autonoleggio di autobus con conducente non si svolge in sovrapposizione al servizio di trasporto pubblico locale né con esso interferisce.
4. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.

Art. 10

Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione comunale di noleggio autobus con conducente non è soggetta a limiti di durata.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni singola autorizzazione deve essere assoggettata a vidimazione, comprovante non solo la continuità del suo esercizio, ma anche l'avvenuto versamento, a pena di decadenza ed a titolo di tassa comunale, della somma annualmente prevista con apposita Delibera di Giunta Comunale.
3. A tale scopo ogni anno deve essere presentata, dal titolare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 6.
4. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari. L'eventuale ulteriore documentazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
5. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di verifica, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 11

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
2. E' fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e/o di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 12

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:
 - a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c. portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico, inamovibile, collocato nella parte posteriore del veicolo, vicino alla targa, recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Botricello";
 - al centro lo stemma del Comune;
 - nella parte inferiore, la scritta "N.C.C." e il numero dell'autorizzazione;

Art. 13

Trasporto portatori di handicap

1. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Art. 14

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi a ciò preposti dalla legge, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 12 comma 1 lettera c) del presente regolamento.
2. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
3. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi del presente regolamento.

Art. 15

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 18

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a. con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della vigente normativa;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'Autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs 267/2000, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal responsabile della Polizia Municipale.

Art. 19

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazioni delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazioni delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazioni delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la terza volta, ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - e. violazioni delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g. prestazione del servizio di N.C.C. di autobus con apparecchio cronotachigrafo non regolarmente funzionante.



Art. 20

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 19;
 - c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - d. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificati gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g. quando l'attività di N.C.C. di autobus viene svolta da persone che non siano i titolari della autorizzazione o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
 - h. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - i. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento soggettivo di cui al precedente art. 7.
3. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente alla tenuta del ruolo presso la CCIAA.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione

Art. 21

Decadenza dell'autorizzazione

1. il Responsabile, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - b. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo sempre nei termini previsti dal presente regolamento;
 - c. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - d. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
 - e. per mancato rinnovo della vidimazione annuale, a seguito di specifico sollecito.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 22

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.
3. I provvedimenti inerenti la sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione sono comunicati alla C.C.I.A.A. deputata alla tenuta del ruolo ove il contravventore è iscritto.

Art. 23

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate all'Amministrazione Comunale, contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze, che siano in contrasto o incompatibili con quella del presente regolamento.

Art. 24

Norma di rinvio



1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge applicabili in materia.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio autobus con conducente

PROPONENTE

SETTORE 1

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**IL RESPONSABILE
TECNICO**

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data

Il Responsabile
FERRUCCI GIUSEPPINA

**IL RESPONSABILE
CONTABILE**

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:

Data

Il Responsabile

<p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49</p> <p>UFFICIO SETTORE 1</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>FERRUCCI GIUSEPPINA</p>	<p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile.</p> <p>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
CAMASTRA GIOVANNI GINO



Il Segretario Comunale
Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

29 APR. 2014

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi al N° ¹⁶⁴ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000.

Botricello li, **29 APR. 2014**
IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;
- per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI